



**COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO**

Via Roma 24. - C.A.P. 09080 Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it T.fax 0783/44030

Prot. n. 1546 del 07/04/2015

PROCEDURA MEDIANTE RDO- MERCATO ELETTRONICO

OGGETTO: Invito a presentare offerte mediante RDO Mercato elettronico per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria triennale dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Villaurbana
Richiesta di offerta n°798053

CIG Z3A13FD5E9

GARA DEL 15/04/2015

Spett.le Impresa,

questa Amministrazione intende procedere, mediante RDO nel portale del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, all'affidamento dell'appalto del servizio triennale di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Villaurbana.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

- **Luogo di esecuzione:** Villaurbana
 - **Descrizione sommaria:** Manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica del Comune di Villaurbana, come meglio specificato nel disciplinare tecnico allegato. Per il dettaglio dei numeri di punti luce e dell'impianto si rimanda alla planimetria allegata.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio di cui all'oggetto è pari a **1 anno, rinnovabile di un ulteriore anno**, con decorrenza dal verbale di presa in consegna del servizio.

CATEGORIA DEL SERVIZIO:

Servizio di manutenzione impianti elettrici

IMPORTO DEL SERVIZIO

Importo a base d'asta totale € 6.600,00 suddiviso in dodici mensilità primo anno e dodici mensilità secondo anno (opzione di rinnovo)

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Possono partecipare i concorrenti singoli o raggruppati in possesso dei seguenti requisiti:

a) importo dei servizi analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore ad **€ 6.600,00**:

MODALITA' DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Il criterio di selezione dell'offerta è quello del "prezzo più basso", ai sensi dell' art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 18, comma 1. lett. a) - punto 3) della Legge Regionale n° 5 del 07.08.2007, da determinarsi mediante ribasso sull'importo a base d'asta. Non saranno ammesse offerte in aumento.



**COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO**

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

A tal fine si specifica che qualunque prescrizione, in contrasto con la L.R. n° 5/2007, cosi' come modificata per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 411/2008 depositata il 17.12.2008 e n. 184/2011 depositata il 10.06.2011 e' ritenuta inapplicabile.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del codice, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti come previsti nel presente disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del codice. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del codice e art. 11, comma 1, lett. b) e c) della Legge Regionale n. 5/2007 – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del codice determina **l'esclusione dalla gara** del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

2. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

La partecipazione alla gara di soggetti con idoneità plurisoggettiva di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) è ammessa conformemente e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 37 del D.lgs. 163/2006.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo, non costituito al momento della domanda di partecipazione, quest'ultima deve contenere, a pena di esclusione del raggruppamento, l'indicazione del mandatario e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppandi. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito al momento della domanda di partecipazione, quest'ultima deve essere sottoscritta, pena l'esclusione del raggruppamento, dal legale rappresentante del mandatario e deve essere presentata copia autentica del mandato conferito.

Per gli effetti di quanto prescritto dal succitato art. 37, commi 1, 3, 6 e 13, nonché dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., le imprese che partecipano alla gara in forma associata (associazioni temporanee e consorzi), dovranno indicare, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento o al consorzio delle singole imprese.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento del servizio in oggetto i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m-bis)** nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;



COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione di cui ai punti sopra, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del punto c, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini della lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini della lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

- i) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- ii) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;



**COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)
UFFICIO TECNICO**

Via Roma 24. - C.A.P. 09080
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it Tel. 0783/44104 - 44636
T.fax 0783/44030

iii) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. CONTENUTO DELL'OFFERTA così come previsto nella RDO n°798053

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Termine di scadenza per la presentazione delle offerte ore 13:00 del 14/04/2015

6. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria è disposta da apposita Commissione di gara a favore dell'operatore economico che ha offerto il massimo ribasso sull'importo del servizio a base d'asta.

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 07.08.2007, n. 5, provvederà all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito all'art. 15, comma 6, della L.R. 07 agosto 2007, n. 5.

Divenuta definitiva l'aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto avverrà nei termini previsti dall'art. 11 D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 così come modificato dell'art. 1 del D.Lgs. 20.03.2010 , n° 53.

Si precisa inoltre che:

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non rinnovare il contratto per il secondo anno, senza che ciò possa costituire pretesa o diritto da parte dell'appaltatore a risarcimento, indennizzo, rimborso dei costi o delle spese sostenute.

I concorrenti dovranno impegnarsi ad accettare la presa in consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto.

7. ALTRE INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento per il presente appalto è l'ing. Giacomo Cugusi - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villaurbana – Telefono 078344104 fax 078344030 email tecnico@comune.villaurbana.or.it

Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:30 alle 13.00 e nella giornata di mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 18:00.

Allegato: Disciplinare tecnico

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Ing. Giacomo Cugusi)